

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e  
Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I,  
Via Milano, 53 - 00184 Roma  
[ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

Milano, 13 giugno 2018

**Risposta al documento per la consultazione recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela".**

**Premessa**

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, l'Associazione Italiana Private Banking intende ringraziare per l'opportunità offerta.

Come richiesto, per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si indicano esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

1) Nella Parte I, sezione I, a pagina 7, nel secondo capoverso del punto 2 "*Criteria generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione*" è scritto quanto segue: "*I destinatari valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. **la capacità reddituale e patrimoniale**) e della natura e dello scopo del rapporto*" (il grassetto e il sottolineato è nostro).

Su punto, si ritiene corretto che, in sede di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica, gli intermediari tengano conto di tutte le informazioni disponibili sul Cliente, incluse ad esempio, la capacità reddituale e patrimoniale.

Per quanto concerne invece il Titolare Effettivo, in linea peraltro con la previgente normativa, sono previsti unicamente l'obbligo di identificazione di cui alla Sezione IV (cfr. pagina 12 del Provvedimento) e l'obbligo di verifica dei dati identificativi del Titolare Effettivo di cui alla Sezione V, anche attraverso l'utilizzo di fonti affidabili e/o indipendenti (cfr. pagina 13 del Provvedimento). In entrambi i casi, sia per l'obbligo di identificazione che di verifica, non è previsto che gli intermediari debbano acquisire informazioni sulla capacità reddituale e patrimoniale del Titolare Effettivo.

Sarebbe quindi opportuno richiedere all'Autorità di eliminare l'esplicito riferimento alla "*capacità reddituale e patrimoniale*" del Titolare Effettivo, la quale peraltro non sarebbe desumibile neppure da fonti affidabili e/o indipendenti.

A tal riguardo mette conto sottolineare che l'articolo 18, comma 1, lettera c) del Decreto Antiriciclaggio richiama la "*capacità reddituale e patrimoniale*" solo con riguardo al Cliente e non anche al Titolare Effettivo.

2) Nella Parte I, Sezione IV, primo capoverso, "*L'identificazione del titolare effettivo*", è scritto quanto segue: "*I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti*" (il grassetto è nostro).

Nella definizione dei "*dati identificativi*" contenuta a pagina 2 del Provvedimento sono ricompresi anche i dati relativi al documento d'identità.

Sembrirebbe quindi che, in sede di identificazione del Titolare Effettivo occorra obbligatoriamente acquisire il documento identificativo (o gli estremi del documento identificativo) di quest'ultimo.

Senonché, sulla base dell'articolo 18, lettera b) del Decreto Antiriciclaggio, l'identificazione del Titolare Effettivo e la verifica della sua identità non contemplano espressamente l'acquisizione di un documento identificativo.

Perciò, al fine di evitare la proliferazione di prassi operative difformi tra gli intermediari, è opportuno che l'Autorità chiarisca se il documento identificativo del Titolare Effettivo debba essere sempre obbligatoriamente acquisito, oppure se invece, a differenza del Cliente, sia sufficiente acquisire i dati personali e anagrafici del Titolare Effettivo, senza l'acquisizione e archiviazione del documento.

3) Nella Parte II, Sezione VIII, "*Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza*", a pagina 16, nella nota 20 vengono elencate le misure rafforzate (ossia le ulteriori verifiche) che gli intermediari devono adottare in caso di operatività "*a distanza*" per accertare, in relazione al profilo di rischio, l'identità del Cliente.

A tal fine, nella nota vengono indicate a titolo semplificativo le seguenti modalità: "*contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di*

*ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi; nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza".*

Ora, considerando l'evoluzione tecnologica in corso, la crescente presenza di prodotti e servizi bancari e di investimento offerti in modalità digitale (anche nel settore del private banking) e la strumentazione tecnica disponibile che consente ormai la geo-localizzazione della Clientela (previo consenso dell'utente), appare opportuno ammettere e indicare espressamente ulteriori modalità di verifica a "distanza" quali ad esempio: il contatto su telefono cellulare (e non soltanto su utenza fissa), il *selfie*, la videochiamata, la notifica sulla *app* o sull'aera riservata dell'utente con l'obbligo del Cliente di cliccare per confermare la ricezione della notifica/comunicazione.

**4)** Nella Parte IV nell'ambito del processo di adeguata verifica rafforzata si afferma che *"per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano in allegato (Allegato 2) i fattori di rischio"* previsti dalla normativa di riferimento

Nell'Allegato 2 alla lett. B) tra i fattori di rischio elevato relati a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione al n. 1 si prevede *"servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche"*.

La scrivente Associazione rappresenta gli interessi degli intermediari che hanno il Private Banking come settore di riferimento.

L'Associazione ha, di recente, approvato la definizione di Private Banking che, di seguito si riporta: *"E' da considerarsi Private Banking quel servizio che contiene, in modo prevalente, le seguenti caratteristiche riferite: alla tipologia ed al livello di servizio, alla tipologia di clientela, alla qualificazione professionale dei Private Banker ed al patrimonio disponibile del cliente oggetto del servizio."*

*Il Private Banking prevede la prestazione dei servizi di gestione personalizzata di portafogli o di Consulenza Finanziaria Evoluta svolti con ottimizzazione dell'asset allocation di portafoglio, in una visione globale del patrimonio del cliente, e con monitoraggio nel tempo del portafoglio. Possono essere associati, secondo le esigenze o le richieste del cliente, altri servizi come l'asset protection, l'asset segregation, l'assistenza nella gestione del passaggio generazionale, la pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e la consulenza strategica in ragione della componente corporate degli assets oggetto di consulenza.*

*È considerato cliente di PB colui che ha un patrimonio personale, familiare o collegato all'attività professionale o imprenditoriale, con possibili esigenze molteplici e sofisticate, così da richiedere in tali casi la prestazione di servizi di livello elevato in termini di complessità, professionalità e personalizzazione.*

*Il servizio di Private Banking è erogato al cliente attraverso Private Bankers che, anche servendosi di specialisti, abbiano adeguati standard qualitativi come l'alta conoscenza e comprensione dei prodotti e dei servizi di wealth management, di private insurance, di asset protection e segregation, di pianificazione successoria e di passaggio generazionale, di art advisory, di consulenza immobiliare, una formazione professionale ed un aggiornamento continuo adeguati al mantenimento degli standard qualitativi, la capacità di fornire assistenza qualificata volta ad aumentare la cultura finanziaria e la consapevolezza della clientela nel settore degli investimenti con attitudine al corretto utilizzo delle risorse tecnologiche ed al loro impiego per il miglioramento del livello di servizio.*

*Il servizio è considerato di Private Banking se è erogato su un patrimonio disponibile da intendersi come la globalità del patrimonio del cliente personale, familiare o collegato all'attività professionale o imprenditoriale ed in cui rientrano tutti i beni: quelli di natura bancaria, finanziaria ed assicurativa, quelli immobiliari e quelli di lusso. Il patrimonio disponibile del cliente oggetto del servizio di Private Banking non può, per motivi di economicità e di sostenibilità, essere inferiore all'importo convenzionalmente fissato in un controvalore totale di almeno euro due milioni".*

Appare evidente come i criteri indicati come fattore di rischio elevato coincidano con il mercato di riferimento dei nostri Associati. Da tempo, infatti, questi intermediari si sono attrezzati per affiancare ad un alto livello di servizio prestato nei confronti della clientela, un efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio adeguato alla complessità ed alla natura dell'attività svolta.

Ne consegue che, applicando acriticamente la normativa antiriciclaggio al settore di riferimento, si finirebbe con il ritenere che tutti i rapporti aperti da una Banca Private siano soggetti ad adeguata verifica rafforzata.

E'quindi ragionevole ritenere che i giusti fattori di rischio esposti dalla normativa di riferimento antiriciclaggio europea e nazionale si riferiscano ad intermediari con operatività differenziata, che, nel caso in cui aprano un rapporto con le caratteristiche evidenziate, applichino i criteri di adeguata verifica rafforzata.

Lo stesso si ritiene non possa valere per un intermediario abilitato che opera nel Private Banking che, per definizione, non svolge attività nei confronti dei clienti *retail*.

Tutto ciò premesso, si chiede quindi di riconoscere che, per i soggetti che abbiano condiviso l'operatività di Private Banking e che si siano adeguati ai suoi standard qualitativi detta attività, sia considerata ordinaria e che per loro si applichi il regime di adeguata verifica ordinaria secondo gli elevati livelli di servizio posti in essere dalla nostra *industry*. Al riguardo è ragionevole ritenere che il processo di adeguata verifica rafforzata si debba attivare in presenza di fattori tra loro combinati

e che, soprattutto nel Private Banking, non basti il verificarsi del solo indice di rischio legato ad un servizio con un elevato grado di personalizzazione offerto a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare per far scattare il più rigoroso regime di adeguata verifica.

\*\*\*

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale

Antonella Massari

